



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2104**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. n. 16 del 1993 - art. 11. Integrazione alla deliberazione della G.P. 1687 di data 5 agosto 2011 ad oggetto " Testo unico ricognitivo della disciplina attuativa dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16".

Il giorno **05 Ottobre 2012** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 la Giunta provinciale ha definito il quadro organizzativo dei servizi di trasporto scolastico e a favore dei soggetti portatori di minorazioni ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16.

La lettera A) punto 2 dell'allegato parte integrante di tale deliberazione prevede che "su specifica richiesta che verrà esaminata dal Servizio Trasporti pubblici, in assenza di servizi pubblici di linea e verificata con il vettore la disponibilità dei posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto per gli alunni, è consentito l'utilizzo del mezzo da parte degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori, purché tale ammissione non comporti variazione del tragitto e degli orari di effettuazione. A tali alunni è applicabile, qualora non siano già in possesso del titolo di viaggio per studenti, la tariffa per il trasporto studenti senza libera circolazione".

Ciò premesso, si è riscontrato che l'eventuale prolungamento dei servizi di trasporto scolastico, qualora non pregiudichi il corretto funzionamento del servizio esistente, agevolerebbe la fruizione del servizio da parte di studenti degli Istituti superiori sprovvisti della possibilità di fruire di servizi pubblici di linea e al contempo posti a distanza comunque non trascurabile rispetto ai servizi di trasporto speciale preesistenti.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilità di disporre il prolungamento dei servizi di trasporto scolastico esistenti, nel caso in cui la distanza (misurata secondo il percorso più breve percorribile a piedi) tra l'abitazione degli studenti degli Istituti superiori sprovvisti della possibilità di fruire di servizi pubblici di linea e l'attestamento dei servizi di trasporto scolastico in essere superi il chilometro, e purché tali variazioni non pregiudichino il corretto funzionamento di tali servizi.

Si ritiene altresì opportuno meglio precisare, per la scuola primaria e secondaria di primo grado, l'individuazione della scuola di utenza ai fini del trasporto scolastico che, salve specificamente poche situazioni precisate, resta quella del comune di residenza.

La Giunta provinciale

Tutto ciò premesso

- vista la legge provinciale 9 luglio 1993 n. 16;
- vista la deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di prevedere la possibilità di disporre il prolungamento dei servizi di trasporto scolastico esistente, nel caso in cui la distanza (misurata secondo il percorso più breve percorribile a piedi) tra l'abitazione degli studenti degli Istituti superiori sprovvisti della possibilità di fruire di servizi pubblici di linea e l'attestamento dei servizi di trasporto scolastico in essere superi il chilometro, purché tali variazioni non pregiudichino il corretto funzionamento di tali servizi preesistenti.

2) di sostituire conseguentemente il punto 2 della lettera A) dell'allegato parte integrante alla deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 con il seguente periodo: "2. su specifica richiesta che verrà esaminata dal Servizio Trasporti pubblici, in assenza di servizi pubblici utili di linea e verificata con il vettore la disponibilità dei posti sul mezzo che già effettua il servizio di trasporto per gli alunni, è consentito l'utilizzo del mezzo da parte degli alunni frequentanti gli Istituti Superiori, nonché l'effettuazione degli eventuali prolungamenti necessari. Tali prolungamenti sono attivabili nel caso in cui la distanza - misurata secondo il percorso più breve percorribile a piedi - tra l'abitazione e l'attestamento dei servizi speciali superi il chilometro e purché non pregiudichino il corretto funzionamento del servizio speciale preesistente. Agli studenti interessati è applicabile, qualora non siano già in possesso del titolo di viaggio per studenti, la tariffa per il trasporto studenti senza libera circolazione."

3) di sostituire il punto 2 della lettera C2) dell'allegato parte integrante alla deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 con il seguente periodo: "2. Per scuola di utenza ai fini del trasporto è da intendersi quella presente nell'ambito del territorio comunale di residenza o dimora abituale dell'utente; eventuali attivazioni di servizi verso scuole diverse da quelle come sopra individuate potranno essere promosse, sentite le competenti strutture dell'Assessorato all'Istruzione, in relazione a progetti legati a politiche di dimensionamento scolastico o in relazione alla maggiore vicinanza dell'abitazione alla scuola di un comune limitrofo o in relazione ad una migliore organizzazione del servizio di trasporto."

4) di sostituire il punto 1 della lettera C3) dell'allegato parte integrante alla deliberazione n. 1687 di data 5 agosto 2011 con il seguente periodo: "1. Il servizio di trasporto viene effettuato verso un'unica scuola di utenza ai fini del trasporto per gli studenti di quella specifica area territoriale, a prescindere dai modelli organizzativi in atto delle singole scuole secondo i criteri, e relative eccezioni, sopra individuati per la scuola primaria".

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né accertamento di entrate a carico del bilancio provinciale.

CL